



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 18 del 01/07/2021

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **uno** del mese di **Luglio** alle ore 20:45, CON COLLEGAMENTO REMOTO CON I CONSIGLIERI COMUNALI, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Signor Sindaco **MATTIA CARRARA** il Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario comunale

Intervengono i Signori:

* MATTIA CARRARA	Presidente	Presente
* DAVIDE ACERBIS	Vice Presidente	Presente
* ANGELO CARRARA	Consigliere	Presente
* MARICA CARRARA	Consigliere	Presente
* FABIO CARRARA	Consigliere	Presente
* FABRIZIO DENTELLA	Consigliere	Presente
* ORIETTA GHILARDI	Consigliere	Presente
* CHRISTIAN CARRARA	Consigliere	Presente
* GIANPAOLO CANTINI	Consigliere	Presente
* CARMEN DENTELLA	Consigliere	Assente

PRESENTI: 9

ASSENTI: 1

E' presente l'Assessore esterno MAJOCCHI Massimo, senza diritto di voto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Richiamato l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

Considerato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 8 Settembre 2014 , adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2016;

VISTI in particolare:

a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;*

b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;*

c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”;*

d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;*

e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO CHE il 31 ottobre 2019 l'ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

CONSIDERATO che l'ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di

determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020.

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020/R/RIF, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina delle tariffe della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni assunte dall'Ente Territorialmente Competente.

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti.

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni.

CONSIDERATE la complessità del quadro normativo di riferimento e le criticità dovute alla pandemia generata dal virus COVID-19 e al suo perdurare nel corso del 2021.

Richiamate inoltre:

a) la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*;

b) la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

CONSIDERATO CHE:

a) dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

b) con deliberazione del Consiglio Comunale n.17. del 01.07.2021. dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la *“definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, il quale espone un costo complessivo di Euro 168.138,00 di cui parte variabile pari a € 88.718,00 e parte fissa pari a € 79.420,00;

c) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

d) l'ufficio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato da ultime dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l'altro, che *“il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*

DATO ATTO CHE:

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A);

c) l'importo della manovra tariffaria della TARI a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari ad € 168.138,00- di cui parte fissa € 79.420,00 e parte variabile € 88.718,00 ;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L 25 maggio 2021, n. 73 il comune ha individuato categorie TARI non domestiche cui applicare riduzioni percentuali della componente Fissa (65%) e Variabile (100%) al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

RITENUTO pertanto di poter concedere alle categorie di contribuenti indicate le specifiche riduzioni tariffarie della TARI di cui sopra:

codice interno 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto

codice interno 5) Alberghi con ristorante
codice interno 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
codice interno 17) Bar, caffè, pasticceria

ATTESO che le agevolazioni straordinarie che si intendono adottare avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a mitigare i gravi effetti socio-economici patiti da alcune categorie di utenze in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria.

DATO ATTO che il minor gettito derivante dalle predette riduzioni verrà finanziato dal contributo statale sul minor gettito tari quantificato in € 6.079,00;

VISTO l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale dispone che *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- **1^ rata acconto**, con scadenza 16/10/ 2021;
- **2^ rata saldo**, con scadenza 16/12/2021;
- **Rata unica a saldo**, con scadenza 16/10/ 2021 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, recante la disciplina della riscossione della TARI.

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*.

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)"*.

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020)"*.

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto che “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000](#) è differito al 31 gennaio 2021”.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 20201 (in G.U. Serie Generale n.13 del 18-01-2021) in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021,

VISTO l'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69) recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) il quale dispone che: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000” e per ultimo prorogato al 31 maggio 2021;*

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69) il quale dispone che “5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”.*

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 10 espressi nelle forme di legge dai nr. 10 amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021, come di seguito indicate:

Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2021

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	0,2104 €	0,1904 €
2	Campeggi, distributori carburanti	0,4460 €	0,3986 €
3	Stabilimenti balneari	0,2517 €	0,2261 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,2023 €	0,1785 €
5	Alberghi con ristorante	0,7260 €	0,6366 €
6	Alberghi senza ristorante	0,5301 €	0,4760 €
7	Case di cura e riposo	0,6329 €	0,5652 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6644 €	0,5950 €
9	Banche ed istituti di credito	0,3642 €	0,3272 €
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrar	0,5754 €	0,5176 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7122 €	0,6366 €
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbr	0,4775 €	0,4284 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6111 €	0,5474 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,2833 €	0,2558 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,3642 €	0,3272 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,2106 €	2,8796 €

Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2021

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
17	Bar, caffè, Pasticceria	2,4134 €	2,1656 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	1,1679 €	1,0471 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,0190 €	0,9162 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,0240 €	3,6054 €
21	Discoteche, night club	0,6928 €	0,6188 €

Tabella tariffe utenze domestiche		
Anno di riferimento: 2021		
Numero componenti	Quota per numero componenti	Tariffa al metro quadro
1	21,8180 €	0,4732 €
2	50,3358 €	0,5521 €
3	64,7462 €	0,6084 €
4	82,4326 €	0,6535 €
5	102,5459 €	0,6985 €
6	120,2262 €	0,7323 €

4

DI STABILIRE, per l'anno 2021 specifiche riduzioni della TARI con la precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nelle misure di seguito indicate per specifiche categorie di utenze e precisamente 100% della parte variabile, 65% della parte fissa:

codice interno 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto

codice interno 5) Alberghi con ristorante

codice interno 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

codice interno 17) Bar, caffè, pasticceria

5. DI DARE ATTO che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e pertanto la copertura dell'entrata a titolo di TARI per tali categorie di utenze è assicurata del predetto canone.

6. DI APPROVARE per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^a rata acconto, con scadenza 16/10/2021;

- 2^a rata saldo, con scadenza 16/12/2021;

- Rata unica a saldo, con scadenza 16/10/2021 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

7. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

8. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti favorevoli nr. _____ espressi nelle forme di legge dai nr. _____ amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del DLgs.18 agosto 2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 01/07/2021 N. 18

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del T.U. – D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

SERVIZIO AREA UNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Aviatico, 26/06/2021

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.to CLAUDIOBRAMBILLA

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Aviatico, 26/06/2021

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.TO CLAUDIOBRAMBILLA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MATTIA CARRARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALBERTO BIGNONE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ del _____.

è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

Li _____

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ALBERTO BIGNONE